

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner  
Stefano Seppi  
Andrea Tinti  
Stephanie Vigl  
Rechtsanwalt - avvocato  
Chiara Pezzi  
Mitarbeiter – Collaboratori  
Karoline de Monte  
Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

## Circolare

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| numero: | 90i                            |
| del:    | 2019-11-12                     |
| autore: | Stefano Seppi<br>Peter Winkler |

A tutti i nostri clienti interessati

## Compensi all'imprenditore ed agli amministratori

I compensi corrisposti agli amministratori sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente<sup>1</sup>.

A seguito di tale equiparazione, per tali compensi valgono le stesse regole impositive previste per i redditi di lavoro dipendente. Di seguito riportiamo le relative conseguenze dal punto di vista fiscale.

### 1 Principio di cassa allargato

Per la suddetta equiparazione anche i compensi agli amministratori sono soggetti al cosiddetto “principio di cassa allargato”<sup>2</sup>. L'imputazione temporale ad un anno solare dei compensi agli amministratori avviene sulla base dei compensi corrisposti nel corso dell'anno e sino al 12 gennaio dell'anno successivo<sup>3</sup> (per l'anno 2020 il 10.01.- ultimo giorno lavorativo prima del 12.01. - vedi sotto).

In caso di pagamento del compenso a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile per la società, sempre tenendo conto del “principio di cassa allargato”, nell'esercizio in cui le somme sono **accreditate** al beneficiario, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta<sup>4</sup>. Pertanto se il compenso viene accreditato sul conto dell'amministratore in data 10/01/2020 (ultimo giorno lavorativo prima del 12.01,- vedi sotto), allora la società può dedurselo già nel periodo di imposta 2019. Le ritenute devono comunque essere versate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento e perciò, nel caso di pagamento in gennaio devono essere versate entro il 16 febbraio.

Alla luce di questa interpretazione giurisprudenziale, consigliamo di programmare per tempo le disposizioni di bonifico bancario per il pagamento dei compensi agli amministratori, in modo che siano nella **disponibilità** degli amministratori entro il 12 gennaio (per l'anno 2020 il 10 gennaio).

La società erogante i compensi deve tener conto, nel calcolo delle ritenute e nell'applicazione delle detrazioni, dei compensi corrisposti nell'anno precedente nonché di quelli corrisposti sino al 12 gennaio dell'anno successivo.

1 Art. 50, c. 1, lettera c-bis DPR 917/1986

2 Art. 51, c. 1, DPR 917/1986

3 Circolare Agenzia delle Entrate dd. 06/07/2001 n. 67/E

4 Sentenza della Cass. civ. Sez. V, del 11/08/2017, n. 20033

Anche se il 12 gennaio dell'anno successivo cadesse in un giorno festivo, **non**<sup>5</sup> si applica la proroga del termine al giorno lavorativo successivo<sup>6</sup>.

Requisito per l'utilizzo del suddetto principio, è, come detto, la classificazione dei compensi agli amministratori tra i redditi equiparati a quelli di lavoro dipendente.

Il “principio di cassa allargato” non può quindi essere utilizzato quando l'amministratore è titolare di una propria posizione IVA. Tale può essere il caso in cui l'attività di amministrazione richieda specifiche conoscenze tecniche e professionali. In tal caso l'attività di amministratore è classificata quale attività di libero professionista.

## 2 Deducibilità dei compensi

I compensi agli amministratori, per la società erogante, rappresentano dei costi d'impresa deducibili. I costi di impresa, solitamente, vengono imputati secondo il principio di competenza, ossia all'anno nel quale avviene la prestazione di servizi.

Tale regola generale rimane valida per la stesura del bilancio ai fini civilistici, non vale però ai fini fiscali. Fiscalmente per tali costi è applicabile la regola di detraibilità secondo il “principio di cassa allargato”.

Le società pertanto possono considerare come costi deducibili dell'anno, oltre ai compensi agli amministratori **corrisposti** nell'anno, anche quelli corrisposti fino al 12 gennaio dell'anno successivo. La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito a tale proposito<sup>7</sup> che nel caso di pagamento del compenso a mezzo di **bonifico bancario**, il relativo importo è deducibile secondo il “principio di cassa allargato” nell'esercizio in cui **le somme sono accreditate sul conto del beneficiario (l'amministratore)** senza che rilevi la data della disposizione di pagamento impartita alla banca da parte della società o la data della valuta della transazione.

Il “principio di cassa allargato” è stato introdotto al fine di garantire parità di trattamento fiscale in capo agli amministratori, per l'imponibilità dei compensi ricevuti, ed in capo alla società erogante, per la deducibilità dei compensi corrisposti.

Determinante per la deducibilità dei compensi agli amministratori è la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, che determina, se ed in quale eventuale misura, sarà pagato un compenso agli amministratori<sup>8</sup>.

## 3 Quadro

| Esercizio nel quale è effettuata la prestazione del servizio | Pagamento del compenso                                                                                     | Tassazione del compenso                                                           | Deducibilità del compenso per la società erogante                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2019                                                         | 01.01.19 – 31.12.19                                                                                        | <b>Redditi 2019</b><br>principio di cassa                                         | <b>Spesa 2019</b><br>principio di cassa                                         |
|                                                              | 01.01.20 – 10.01.20<br>(disponibilità entro il 10.01. - ultimo lavorativo prima del 12.01.2020-vedi sopra) | <b>Redditi 2019</b><br>principio di cassa allargato<br>(compenso anno precedente) | <b>Spesa 2019</b><br>principio di cassa allargato<br>(compenso anno precedente) |
|                                                              | 11.01.20 – 31.12.20                                                                                        | <b>Redditi 2020</b><br>principio di cassa                                         | <b>Spesa 2020</b><br>principio di cassa                                         |
| 2020                                                         | 01.01.20 – 31.12.20                                                                                        | <b>Redditi 2020</b><br>principio di cassa                                         | <b>Spesa 2020</b><br>principio di cassa                                         |

<sup>5</sup> Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15.01.2003 punto 8

<sup>6</sup> Art. 2963, c. 3, C.C.

<sup>7</sup> Sentenza della Cass. civ. Sez. V, del 11/08/2017, n. 20033

<sup>8</sup> Art. 2364, c. 3, C.C.; Sentenza della Cass. civ. Sez. V, 19/11/2007, n. 23872

|  |                     |                                                                                   |                                                                                 |
|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 01.01.21 - 12.01.21 | <b>Redditi 2020</b><br>principio di cassa allargato<br>(compenso anno precedente) | <b>Spesa 2020</b><br>principio di cassa allargato<br>(compenso anno precedente) |
|  | 13.01.21 - 31.12.21 | <b>Redditi 2021</b><br>principio di cassa                                         | <b>Spesa 2021</b><br>principio di cassa                                         |

#### 4 Considerazioni finali

A seguito dell'equiparazione fiscale dei compensi agli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, è necessario soffermarsi verso la fine dell'anno sulla relativa corretta imputazione temporale dal punto di vista fiscale.

Un consapevole trattamento fiscale di tali pagamenti può permettere di anticipare ovvero posticipare le relative conseguenze fiscali da un anno all'altro.

Siamo ovviamente a disposizione per una eventuale consulenza individuale.

#### 5 Delibera assembleare

Di regola spetta all'assemblea dei soci deliberare il compenso e la relativa misura. Pertanto è importante accertarsi della coincidenza tra la delibera dell'assemblea ed i compensi erogati.

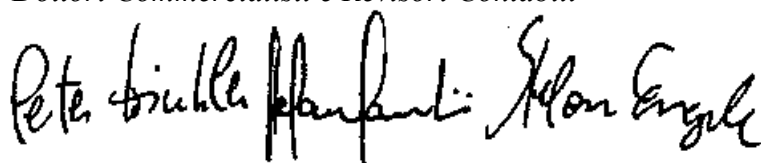
Per le società per le quali il nostro Studio gestisce i libri sociali alleghiamo un modello, che preghiamo di farci pervenire compilato. Il modello è da compilare laddove la Vostra Società quest'anno abbia corrisposto/intenda corrispondere dei compensi agli amministratori: Vi preghiamo di indicare il compenso annuo lordo, nonché il nome dell'amministratore, in modo da permetterci di predisporre il relativo verbale.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



**Allegato:**

Comunicazione compensi all'imprenditore corrisposti/da corrispondere relativi al 2019

Spett.le  
Winkler & Sandrini  
a.c.a. Dott. Peter Winkler  
Via Cavour 23/c  
39100 Bolzano (BZ)  
Fax: 0471/062829  
E-mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it)

**Oggetto:** Comunicazione compensi all'amministratore corrisposti/da  
corrispondere relativi al 2019

| Nome<br>amministratore | Compenso lordo 2019<br>corrisposto /<br>da corrispondere | Denominazione<br>Società | Data del<br>pagamento |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |                                                          |                          |                       |
|                        |                                                          |                          |                       |
|                        |                                                          |                          |                       |
|                        |                                                          |                          |                       |
|                        |                                                          |                          |                       |
|                        |                                                          |                          |                       |

Data:

Firma: